

Necessaria l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane per il riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c.

[Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892 – Pres. Genovese – Rel. Vella](#)

Massima: *"In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., ovvero della l. 8 agosto 1985, n. 443, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore dell'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha modificato l'art. 2751-bis, n. 5), c.c.".*

CASO

Nel 2009 il Tribunale di Isernia dichiarò lo stato di insolvenza della società ITTIERRE Spa , poi ammessa all'amministrazione straordinaria.

Il credito della società AN. BA. CONFEZIONI Srl venne ammesso al passivo nella misura di Euro 118.928,86

in via chirografaria, nonostante la richiesta del privilegio artigiano.

1.1. - La società creditrice propose opposizione allo stato passivo insistendo, tra l'altro, per il riconoscimento del privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., n. 5; a tal fine dedusse che l'iscrizione

nell'albo delle imprese artigiane a norma della L. n. 860 del 1956, art. 1 così come dell'art. 5 della

successiva legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, non valesse pacificamente a rendere

applicabile il privilegio invocato, dovendo invece riscontrarsi i presupposti di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 1 ed in particolare lo svolgimento del lavoro anche manuale nel processo produttivo, da parte

dell'imprenditore artigiano, in misura prevalente, come era comprovato per il legale rappresentante,

A.A., e per l'altro socio, B.B..

1.2. - Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia ha accolto parzialmente l'opposizione

allo stato passivo, limitatamente a interessi e penale D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 10, ma ha negato il

riconoscimento del privilegio artigiano, osservando che, sebbene l'iscrizione nell'apposito albo speciale

di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 5 non sia condizione sufficiente ai fini dell'applicazione del privilegio ex

art. 2751-bis c.c., n. 5 - dovendosi ricavare dall'art. 2083 c.c. la nozione di artigiano rilevante ai fini

dell'attribuzione del relativo privilegio - tuttavia la predetta iscrizione resta un requisito

necessario e indefettibile, mentre la società creditrice risulta iscritta solo nella sezione ordinaria del Registro imprese; di conseguenza ha ritenuto superfluo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2083 c.c..

1.3. - Avverso detta decisione AN. BA. CONFEZIONI Srl ha proposto ricorso per cassazione in un unico, articolato motivo. L'intimata ITTIERRE Spa in A.S. non ha svolto difese.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane integra un requisito necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c.

QUESTIONI

L'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del privilegio artigiano previsto dall'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c. è da sempre fonte di controversie in sede di formazione dello stato passivo, dal momento che l'iscrizione di un'impresa nell'albo speciale ai sensi della l. 443/1985 non vale di per sé ad attribuirle la qualifica di artigiana, dovendo essere riscontrato il possesso dei requisiti sostanziali ai quali la legge la ricollega.

Nel caso esaminato dall'ordinanza che si annota, si poneva il problema contrario: la società che aveva chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata, pur non essendo iscritta nella sezione del registro delle imprese riservata a quelle artigiane, sosteneva che ciò non ostava al riconoscimento del privilegio in parola, nel momento in cui erano sussistenti gli altri elementi – di carattere sostanziale – fondanti la natura artigiana dell'impresa.

I giudici di legittimità hanno disatteso questa tesi, pur mostrando di essere consapevoli che, secondo un'impostazione ormai consolidata, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, avente natura costitutiva per potere fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, non vale di per sé a fare presumere la qualifica artigiana dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c., dal momento che, nei rapporti tra privati, occorre verificare la rispondenza ai criteri previsti dall'art. 2083 c.c.

Ciò non significa, infatti, che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non sia necessaria ai fini del riconoscimento del privilegio in parola, ma solo che, nonostante detta iscrizione (che integra comunque un presupposto necessario, ovvero costitutivo), il giudice può sindacare la reale natura dell'impresa creditrice, alla stregua dei parametri stabiliti dall'art. 2083 c.c., soprattutto se si considera la non coincidenza tra i requisiti sostanziali previsti dalla normativa codicistica e quelli, meno restrittivi, stabiliti dalla l. 443/1985.

Secondo la Corte di cassazione, il principio per cui l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane rappresenta un requisito formale necessario (anche se non sufficiente) pure nei rapporti privatistici risiede in ragioni di carattere generale, collegate alla previsione di un regime

pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane assolve a una duplice funzione: da un lato, integra requisito necessario ai fini dell'assunzione – a ogni effetto – della qualifica artigiana e, dall'altro lato, costituisce condizione (sufficiente, in quanto preceduta dalla verifica dei relativi requisiti stabiliti dalla legge) per il conseguimento delle agevolazioni pubblicistiche.

Con riferimento alla disposizione dettata dall'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c., che attribuisce ai crediti dell'impresa artigiana un privilegio generale sui beni mobili del debitore, essa (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha introdotto il riferimento all'impresa artigiana come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti) impone il positivo riscontro di tutte le condizioni richieste dalla l. 443/1985: vale a dire, oltre al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 e al rispetto dei limiti dimensionali fissati dall'art. 4, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5.

La giurisprudenza, pertanto, ha affermato il principio in base al quale tale iscrizione costituisce un elemento necessario, anche se non sufficiente, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi ai quali la norma codicistica rinvia.

Tale approdo ermeneutico è coerente con il rilievo per cui la necessità del requisito formale dell'iscrizione deriva da ragioni di certezza nei rapporti giuridici che rivestono carattere pubblicistico.

Di conseguenza, se, sul piano sostanziale, è necessario, per potere invocare il privilegio previsto dall'art. 2751-*bis*, n. 5), c.c., la verifica in concreto dell'effettiva sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di impresa artigiana, valevoli ai fini dell'iscrizione nel relativo albo, quest'ultima, sul piano formale, mantiene, per ragioni di pubblicità e di certezza dei traffici giuridici, valenza generale e autonoma e integra pur sempre un presupposto del possesso della relativa qualifica.